

ZIGNAGO VETRO S.P.A.



**CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI
INDIPENDENZA AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE 7, PRIMO PERIODO, LETTERE C) E D),
ALL'ARTICOLO 2 DEL CODICE DI *CORPORATE GOVERNANCE***

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetrol S.p.A. in data 11 marzo 2022

PREMESSA

La Raccomandazione 7, primo paragrafo, all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 (il "**Codice**"), cui Zignago Vetro S.p.A. ("**Zignago Vetro**" o la "**Società**") aderisce, indica tra le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore o di un sindaco le seguenti:

- i *"se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:*
 - *con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;*
 - *con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management"* (lettera c); e
- ii *"se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente"* (lettera d).

Al fine dell'applicazione delle predette disposizioni, la Raccomandazione 7, secondo paragrafo, del Codice richiede che il consiglio di amministrazione delle società aderenti al medesimo definisca, almeno all'inizio del proprio mandato e, comunque, anteriormente alla valutazione dell'indipendenza degli amministratori e dei sindaci, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni di cui alle lettere c) e d) della Raccomandazione 7, primo paragrafo, del Codice.

Al fine dell'applicazione delle predette disposizioni, il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro, con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ha definito i seguenti criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l'indipendenza dei propri membri (i "**Criteri di Significatività**").

Nella definizione dei Criteri di Significatività, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, tenuto conto delle raccomandazioni di cui al Codice e dei chiarimenti forniti nella raccolta "*Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance – edizione 2020*" pubblicata sul sito *internet* del Comitato per la *Corporate Governance* (le "**Q&A**").

Si precisa che i Criteri di Significatività di seguito riportati troveranno applicazione a partire dalla valutazione dell'indipendenza degli Amministratori della Società che saranno nominati dall'Assemblea degli azionisti di Zignago Vetro convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

1. CRITERI QUANTITATIVI

1.1. Significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali

Con particolare riferimento ai criteri quantitativi, assumono rilievo i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che l'Amministratore - la cui indipendenza sia oggetto di valutazione - abbia in essere o abbia intrattenuto nell'esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza ovvero nei tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima (il "Periodo di Riferimento")¹ con i seguenti soggetti (congiuntamente, i "Soggetti Rilevanti"):

- i la Società, le società da essa controllate, il soggetto che controlla la Società (anche attraverso un patto parasociale insieme ad altri) e le società sottoposte a comune controllo;
- ii i relativi Amministratori esecutivi o il *top management*.

Per Amministratori esecutivi si intendono (cfr. definizione del Codice):

- i il Presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- ii gli Amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società;
- iii gli Amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società.

Per *top management* si intendono gli "alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo" (cfr. definizione del Codice). Relativamente a Zignago Vetro si intendono i soggetti individuati come dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di Parti Correlate e Politica di Remunerazione.

I predetti rapporti con i Soggetti Rilevanti sono da considerare di norma significativi – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'Amministratore – se abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico annuo che superi almeno uno dei seguenti parametri: (i) il 10% del fatturato annuo della società controllata e/o dello studio professionale/società di consulenza di cui l'Amministratore sia socio o amministratore esecutivo o *partner*; (ii) il 20% del reddito annuo lordo dell'Amministratore.

Si precisa inoltre che, ove i rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall'Amministratore indirettamente – ad esempio, attraverso società controllate o delle quali esso sia Amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza – sono da considerare di norma significative le relazioni in essere o intrattenute nel Periodo di Riferimento che abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo che superi almeno uno dei seguenti parametri: (i) il 10% del fatturato annuo della società

¹ A titolo esemplificativo, si consideri il caso in cui l'Amministratore renda la propria dichiarazione di indipendenza il 12 marzo 2022 ed assuma la carica di Amministratore di Zignago Vetro nel corso del mese di aprile 2022; in tal caso:

- i ai fini della valutazione di indipendenza dell'Amministratore in questione, rileveranno – oltre alle eventuali relazioni in essere – le relazioni eventualmente intrattenute dall'Amministratore medesimo con i Soggetti Rilevanti sia nel corso degli esercizi 2021, 2020 e 2019, sia nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 e il 12 marzo 2022;
- ii resta inteso che l'Amministratore sarà tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società delle eventuali relazioni che dovesse intrattenere con i Soggetti Rilevanti successivamente alla data in cui ha reso la propria dichiarazione di indipendenza (nell'esempio in questione, il 12 marzo 2022), fornendo tutti gli elementi necessari ai fini di una compiuta valutazione da parte del Consiglio medesimo.

controllata e/o dello studio professionale/società di consulenza di cui l'Amministratore sia socio o amministratore esecutivo o *partner*; (ii) il 20% del reddito annuo lordo dell'Amministratore.

Resta inteso che – in deroga a quanto precede – nell'ipotesi in cui i rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall'Amministratore indirettamente a mezzo di persona giuridica che sia stata costituita o utilizzata *ad hoc* per instaurare i rapporti medesimi, troveranno applicazione i limiti quantitativi sopra riportati applicabili in ipotesi di rapporti intrattenuti direttamente dall'Amministratore.

Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza di un Amministratore anche il fatto di essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle predette situazioni, ovvero, in via non esaustiva, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi (ciascuno, lo "**Stretto Familiare**").

1.2. Significatività della remunerazione aggiuntiva

Con particolare riferimento alla remunerazione percepita, anche nel Periodo di Riferimento, dall'Amministratore, assume rilievo la somma di qualsiasi remunerazione aggiuntiva riconosciuta a quest'ultimo da parte della Società, di una sua controllata, e/o della società controllante, anche indirettamente, per incarichi professionali o consulenze rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati (o organismi) raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente.

Rimane inteso che ai fini del Codice:

- a) per "compenso fisso per la carica" si intende: (i) il compenso determinato dall'assemblea per tutti gli amministratori o stabilito dall'organo di amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'assemblea per l'intero organo di amministrazione; e (ii) l'eventuale remunerazione attribuita in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all'interno dell'organo di amministrazione, definito secondo le *best practice* previste dalla Raccomandazione 25 del Codice;
- b) per "compensi per la partecipazione ai comitati endo-consiliari" si intendono le remunerazioni che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endo-consiliari previsti dal Codice o da comitati/organismi previsti dalla normativa vigente, con esclusione della remunerazione derivante dalla partecipazione all'eventuale comitato esecutivo.

Assume rilievo a tal fine anche la remunerazione percepita dall'Amministratore sotto forma di partecipazione ai piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale.

La remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza dell'Amministratore interessato – se, singolarmente o cumulativamente considerata, risulti nel Periodo di Riferimento, complessivamente pari o superiore all'80% del compenso complessivo fisso annuo spettante all'Amministratore in questione (i) per la carica di Amministratore e (ii) per l'eventuale partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*.

2. CRITERI QUALITATIVI

2.1. Relazioni professionali

Nel caso in cui l'Amministratore sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza si qualificano inoltre come significative – indipendentemente dai parametri quantitativi sopra riportati *sub* 1.1 – le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che:

- *“possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio professionale o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.”* (Raccomandazione 7 del Codice, secondo periodo).
- rivestano carattere strategico per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante;
- abbiano ad oggetto la consulenza strategica (in favore della Società e/o delle sue controllate e/o della controllante) e/o l'assistenza e la consulenza in relazione ad un'operazione di rilevanza strategica per la Società e/o le sue controllate e/o la controllante.

2.2. Altre relazioni

La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'Amministratore, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'Amministratore in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.

Ai fini della valutazione della significatività dei rapporti tra l'Amministratore e i Soggetti Rilevanti, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun Amministratore – quali la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale – considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difforni da quanto sopra riportato che privilegino la sostanza sulla forma.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, dandone adeguata motivazione in sede di delibera:

- prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio;
- valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore pur in presenza di uno dei presenti Criteri di Significatività.

Alla luce di quanto precede, si invitano i signori Azionisti a tenere in considerazione dei Criteri Quantitativi e Qualitativi nella predisposizione delle liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Zignago Vetro SpA.